



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Trattamento Economico del Personale Tecnico ed Amministrativo



GDAP-0050929-2009

PU-GDAP-2000-09/02/2009-0050929-2009

All'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Segreteria Generale

Cassa delle Ammende

Ente di Assistenza

Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali

Ufficio per l'attività ispettiva e di controllo

Ufficio del contenzioso

Ufficio Relazioni Sindacali e Relazioni con il Pubblico

Ufficio per l'attività di coordinamento, consulenza e supporto  
per i rapporti con le regioni, enti locali e terzo settore

Ufficio per lo Sviluppo e gestione Sistema Informativo  
automatizzato e relative risorse. Statistica ed automazione  
di supporto dipartimentale

G. O. M.

Ufficio coordinamento Traduzioni e Piantonamenti

Servizio Vigilanza Igiene e Sicurezza

Alla DIREZIONE GENERALE delle RISORSE

MATERIALI, BENI E SERVIZI

Alla DIREZIONE GENERALE del BILANCIO e  
CONTABILITA'

Alla DIREZIONE GENERALE DETENUTI e  
TRATTAMENTO

Alla DIREZIONE GENERALE ESECUZIONE  
PENALE ESTERNA

Al sig. Economo C.E.D.

All'Ufficio Economato Consegnatario Cassiere

S E D E

Alla DIREZIONE GENERALE del PERSONALE  
e DELLA FORMAZIONE - Uff. V°  
c/o Scuola di Via di Brava

Alla DIREZIONE GENERALE del PERSONALE  
e DELLA FORMAZIONE - Segreteria

Oggetto : **F.U.A. - 2008** - ipotesi d'accordo del 22.12.2008 - **art 3 - punto 1 - a) -**  
**PARTICOLARI POSIZIONI** - ex art 57 - tabella n° 1 - Capp. 1608 e 1609.  
Personale del Comparto Ministeri.



# Ministero della Giustizia

Con la presente si trasmette la ministeriale prot. 49817 del 09.02.2009 concernente le indennità di cui all'ex art. 57 dell'accordo in oggetto.

Si prega di voler trasmettere un prospetto dal quale si evincono i nominativi del personale appartenente al Comparto Ministeri avente diritto alla corresponsione delle indennità di cui trattasi.

Come per il passato, relativamente all'indennità di cassa, materiale e servizio di protezione e prevenzione, dovrà essere allegato, per ciascuna unità, il provvedimento formale di conferimento di dette mansioni.

Dovranno, altresì, essere debitamente documentate ( con ordini di servizio etc. ) anche le turnazioni e la reperibilità.

Si precisa che le indennità sono cumulabili fino ad un massimo di **due** e vanno attribuite solo per i giorni di **effettiva presenza** lavorativa.

Si rimane in attesa di cortese riscontro, anche se negativo.

IL DIRIGENTE  
(dr.ssa Liliana DELLE CHIAIE)



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
Direzione Generale del Personale e della Formazione  
Trattamento economico del Personale Amministrativo e Tecnico



GDAP-0049817-2009

PU-GDAP-2000-09/02/2009-0049817-2009

Al PROVVEDITORATO REGIONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DI .....

Oggetto: F.U.A. - 2008 - ipotesi d'accordo del 22.12.2008 - art 3 - punto 1 - a) -  
PARTICOLARI POSIZIONI - ex art 57 - tabella n° 1 - C.I. 5.4.2000 - Capp. 1608 e  
1609.

Come è noto, in data 22.12.2008 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo sull'utilizzo del F.U.A. - 2008, riservato al personale appartenente al Comparto Ministeri.

Considerati i tempi tecnici occorrenti sia per effettuare gli opportuni conteggi che per i controlli, questa Direzione Generale, ritiene di fornire, sin da ora, le indicazioni in ordine all'applicazione dell'ipotesi in oggetto.

Sono rimaste inalterate, per l'anno 2008, le misure delle indennità in argomento, fatta eccezione per le indennità legate al maneggio valori di cassa, gestione materiale e servizio protezione e prevenzione che sono state rivalutate nella misura indicata nella tabella che si allega, a decorre dal 01.01.2008.

Per quanto attiene il "Servizio disagiato" prestato nelle sedi indicate nella tabella n. 1 - ex art. 57 - valida per l'intero anno 2008, si evidenzia che l'indennità è stata estesa agli assistenti sociali dell'UEPE di Livorno per i soli giorni effettivi di missione nell'isola d'Elba.

Si precisa che le giornate di "effettiva presenza" di cui al punto 2 dell'art. 57 del C. I., sottoscritto il 5.4.2000, sono da intendersi esclusivamente quelle "effettivamente lavorate", a differenza delle giornate di "effettivo servizio", previste dall'allegato "A", valide solo per la ripartizione del "premio di produttività collettiva" di cui all'art. 3 punto 1 b) e della ripartizione degli eventuali "residui", di cui all'art. 3 punto 2 dell'ipotesi di accordo del 22.12.2008.

Ciò premesso, si trasmettono le unite due schede di cui una contenente gli importi giornalieri e mensili validi per l'anno 2008 (alla quale ci si dovrà attenere scrupolosamente) e l'altra da utilizzare per la richiesta fondi sui capitoli 1609 F.U.A. da articolarsi in art. 1 - componente netta - ed art. 2 - I.R.E. (ex Irpef) e 1608 (I.R.A.P.) che ciascuna sede di contrattazione decentrata inoltrerà, corredata dalla documentazione giustificativa e dopo aver attivato le procedure negoziali con i soggetti di cui all'art. 8 - comma 2 del C.C.N.L. Comparto Ministeri, al *Provveditorato Regionale* territorialmente competente, al quale è demandata, nel perseguimento di un sempre più puntuale decentramento, la verifica della correttezza della richiesta fondi, nonché della documentazione giustificativa (ordini di servizio, prospetti mensili turnazioni e reperibilità ecc.) a cui è subordinata l'erogazione delle indennità in argomento.

Si trasmette inoltre la scheda riepilogativa che dovrà essere compilata a cura del PRAP.

Le singole schede riferite ad ogni sede di contrattazione insieme alla suddetta scheda riepilogativa che attesta l'avvenuto controllo, saranno inviate a cura di ciascun Provveditorato,

# Ministero della Giustizia

trattenendo invece la documentazione giustificativa come meglio specificato nella ministeriale prot. n. 112010 del 31.03.2008, a questa Direzione Generale – Trattamento economico del Personale Amministrativo e Tecnico – che provvederà ad autorizzare la Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità – Ufficio II°- ad emanare il decreto di assegnazione dell'importo complessivo necessario per liquidare quanto dovuto agli aventi diritto in servizio negli istituti e servizi ubicati nel distretto di pertinenza di ciascun Provveditorato.

Si sottolinea che ogni responsabilità in ordine alla corresponsione di eventuali compensi non dovuti incombe in capo alla Parte Pubblica, sia della sede di contrattazione decentrata che del Provveditorato Regionale, qualora quest'ultimo faccia propria la richiesta fondi formulata dalla sede di contrattazione, senza esercitare alcuna azione di controllo e/o verifica.

Si raccomanda l'esatto conteggio dei giorni di presenza relativamente alla documentazione giustificativa per gli importi richiesti da inviare. In particolare, ci si riferisce ai turni, all'istituto della reperibilità, alle attestazioni relative all'individuazione del "responsabile del servizio protezione e prevenzione", al rispetto del limite massimo di turnazioni individuali mensili ed anche, infine, all'esattezza dei conteggi stessi. Tutto ciò onde evitare, tra l'altro, frequenti richieste di rettifica od integrazione che comportano inevitabili ritardi nella liquidazione del dovuto agli aventi diritto.

Si richiama, inoltre, il punto - 2 - dell'art. 57 del contratto integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000 che fissa ad un massimo di due le indennità individualmente retribuibili ed *esclusivamente* rapportate ai giorni di effettiva presenza lavorativa.

Per le indennità, già a carico del soppresso Cap. 2010 (tecnici di radiologia, centralinisti non vedenti ed altre indennità di "rischio" di cui al D.P.R. 146/75), si confermano le quote giornaliere (o mensili nel caso dei tecnici di radiologia) previste dalle rispettive normative.

Si ricorda che per i "centralinisti non vedenti" l'indennità di cui all'art. 9 della Legge n° 113/85 è stata estesa, già dall'anno 2005, anche ai casi di "*assenza dal servizio per effetto della Legge 104/92*", ad integrazione della circolare del Ministero del Tesoro n° 84/1992.

Per quanto attiene la "reperibilità", da documentare con i rispettivi ordini di servizio, si precisa che il ricorso a tale applicazione – durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro – può aver luogo solamente per "essenziali ed indifferibili necessità di servizio" e riferite esclusivamente alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo e/o a servizi di emergenza, così come previsto dall'art. 8 del P.P.C.M. 30.11.95.

Relativamente alle "turnazioni", nel confermare i limiti validi per l'anno 2007, si ravvisa l'esigenza di sottolineare che si considera in "turno" il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le OO.SS., in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio. La prestazione lavorativa resa dalle - 08.00 alle 14.00 - rientra nelle "turnazioni" solamente se riferita ai giorni "festivi".

Si precisa che al personale sanitario le indennità in questione spettano sino al 30.09.2008, decorrenza economica del transito al Comparto Sanità.

Per il personale in missione o in posizione di distacco, la liquidazione delle indennità di cui trattasi è da intendersi a carico dell'Istituto, Servizio o Ufficio che si è avvalso della collaborazione dello stesso, a nulla rilevando l'Autorità – centrale o periferica – che ha disposto al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Massimo De Pascalis)